**Studio Legale Gaudiello**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE SESTA CIVILE**

**SOTTOSEZIONE 2**

**Ordinanza 3 agosto 2022, n. 24085**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. VARRONE Luca - Consigliere Dott. OLIVA Stefano - Consigliere ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29994-2021 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLO LINETTI;

 ricorrente contro

M.M., rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO GIUSEPPE OROFINO, e RAFFAELLO GIUSEPPE OROFINO;

 controricorrente -

avverso la sentenza n. 501/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Il Condominio (OMISSIS), (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 501/2021 della Corte d'Appello di Brescia, pubblicata in data 30 aprile 2021.

1. Resiste con controricorso M.M..
2. La Corte d'appello di Brescia, rigettando il gravame avanzato contro la sentenza n. 1568/2018 del Tribunale di Brescia, ha confermato la declaratoria di invalidità della Delib. assembleare del Condominio (OMISSIS), approvata il 9 aprile 2015, avente ad oggetto l'approvazione del consuntivo 2014 e del preventivo 2015, impugnata dalla condomina M.M. perchè le spese erano state ripartite in base a valori millesimali diversi da quelli determinati sia nella tabella di proprietà originaria del 3.10.1994, sia nella tabella approvata con Delib. 5 marzo 2013 (cosiddetta Tabella Ravasio). Il convenuto Condominio aveva sostenuto che la stessa assemblea condominiale che aveva approvato la cosiddetta Tabella Ravasio aveva dato mandato all'amministratore di applicare alcuni correttivi, consistenti in modeste modifiche cui aveva provveduto il tecnico incaricato senza che vi fosse necessità di una nuova approvazione formale.

La Corte d'appello ha affermato che la redazione del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo del 2015 e dei rispettivi piani di riparto era avvenuta sulla base di una tabella modificata, mai sottoposta alla approvazione dell'assemblea, non essendo legittima nè un'autorizzazione preventiva alla modifica delle tabelle, nè un'approvazione per facta concludentia, nè una approvazione "postuma" avente effetti retroattivi. I giudici di secondo grado hanno anche negato la "carenza di interesse ad agire" di M.M., producendo la erronea Delib. di approvazione del bilancio effetti immediatamente lesivi per i singoli condomini.

Il primo motivo del ricorso del Condominio (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1124, 1135, 1138 e 2909 c.c., nonchè degli artt. 68 e 68 disp. att. c.c., in relazione alla rettifica delle tabelle millesimali già approvate, ed ancora il "vizio motivazionale" sulle medesime questioni ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si narra che l'assemblea svoltasi 5 marzo 2013 aveva approvato le tabelle millesimali "delegando comunque il tecnico incaricato, architetto R.C., ad apportare le modifiche richieste dai condomini, in primis proprio dalla M.. L'assemblea deliber altresì che dette rettifiche sarebbero state applicate direttamente senza necessità di nuovo passaggio esplicito in assemblea, salvo che fossero risultate sostanziali". Il ricorrente segnala anche che la Delib. 5 marzo 2013 è stata oggetto di una pronuncia inter partes di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2, n. 3041 del 2021). Si richiamano altresì le sentenze rese dal Tribunale di Brescia sulle impugnative relative ai successivi esercizi contabili. Si sostiene quindi che "non vi è stata approvazione per fatti concludenti, ma approvazione esplicita da parte dell'assemblea, sia in data 5.03.2013 allorchè si approv la tabella dando indicazioni al tecnico incaricato per la rettifica su alcuni punti, sia in data 01.04.2014 che 9.04.2015, quando il criterio di riparto fu messo all'ordine del giorno, prima di approvare i bilanci".

Il secondo motivo del ricorso del Condominio (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1137 c.c. e art. 100 c.p.c., in relazione all'eccezione di carenza di interesse ad agire di M.M., ed ancora il "vizio motivazionale" sulle medesime questioni ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La tesi sostenuta dal ricorrente è che "non vi è la necessità di impugnare tutte le delibere assembleari approvative di spese, poichè si tratta pur sempre di spese ripartite in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito dei giudizi pendenti".

1. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo accomunati da identici profili di inammissibilità.

Innanzitutto, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Nel vigore del testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. Unite, 07 /04/2014, n. 8053).

Sono parimenti inammissibili, alla luce dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, le censure di violazione degli ipotetici giudicati esterni contenuti nelle sentenze nn. 2814/2019 e 2816/2019 del Tribunale di Brescia formulate dal ricorrente. Trattandosi di giudicati che si assumono formatisi antecedentemente alla sentenza qui impugnata, essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. (ci che il ricorrente fa ipotizzando un error in procedendo per omessa pronuncia) solo specificando di aver all'uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d'appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l'omesso rilievo d'ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all'ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395 c.p.c., n. 5, dovendosi intendere l'inciso esistente in tale disposizione "purchè la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione" nel senso, appunto, che si versa nell'ambito della revocazione se si siano verificati l'omessa proposizione dell'eccezione o l'omesso rilievo d'ufficio del giudicato stesso.

I motivi di ricorso neppure superano lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte d'appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Come già chiarito anche in una precedente decisione resa tra le medesime parti (Cass. Sez. 6 - 2, n. 3041 del 2021), se l'assemblea abbia approvato una tabella millesimale ed essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni deve comunque rimediare la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica (art. 69 disp. att. c.c., comma 1). Non è dunque consentito che l'assemblea conferisca all'amministratore o ad un tecnico, come ipotizza il ricorrente, un mandato volto a correggere eventuali errori delle tabelle millesimali da essa approvate (arg. anche da Cass. Sez. 2, 12/01/2022, n. 791).

Nè all'assemblea di condominio è consentito di Delib.re validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, ove sono disponibili tabelle millesimali precedentemente approvate e non ancora modificate dall'assemblea (cfr. Cass. Sez. 2, 19/08/2021, n. 23128).

Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, presentata dal Condominio (OMISSIS), sono contenute integrazioni, aggiunte e chiarimenti rispetto ai motivi di ricorso, mentre funzione della memoria è soltanto quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli.

In particolare, nella memoria il ricorrente deduce:

1. che con sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 492/2022 del 21 aprile 2022, in sede di rinvio da cassazione, "è stata accertata in via definitiva la validità della Delib. dell'assemblea del Condominio (OMISSIS) in data 5.03.2013, che aveva approvato le nuove tabelle millesimali redatte dall'Arch. R.C.". Oltre a mancare prova del passaggio in giudicato di tale sentenza, ex art. 124 disp. att. c.p.c., non esiste alcun vincolo di giudicato esterno tra l'accertamento della validità della Delib. assembleare del 5 marzo 2013 e gli accertamenti che sono oggetto del presente giudizio, i quali attengono alla Delib. assembleare il 9 aprile 2015.

Quel che è stato apprezzato ed accertato in fatto nelle sentenze di merito dal Tribunale e dalla Corte d'appello è che "nella redazione del bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 di cui alla impugnata Delib. 9 aprile 2015 non ci si è attenuti alla tabella vigente in quel momento, ossia quella redatta dall'arch. R. ed inviata per raccomandata a tutti i condomini nel dicembre 2012, poi approvata con assemblea del 5.3.2013", ovvero che "la redazione del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo del 2015 e dei rispettivi piani di riparto era avvenuta sulla base di una tabella modificata mai sottoposta alla approvazione dell'assemblea".

Il principio che consente il rilievo nel giudizio di cassazione del giudicato esterno, formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto di cui all'art. 372 c.p.c., non pu trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, come nella specie, in un giudizio che si riferisce ad un diverso rapporto giuridico, non assumendo in tali casi il dedotto giudicato alcuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale la Suprema Corte ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, potendosene, piuttosto, ravvisare la sua astratta rilevanza soltanto in relazione a valutazioni di stretto merito non utilmente deducibili nel giudizio di legittimità;

1. che "la fattispecie oggetto di questo ricorso è invece completamente differente, poichè l'assemblea ordinaria del 5.03.2013, ormai inoppugnabile dopo quattro gradi del giudizio, approv le nuove tabelle millesimali redatte dall'Arch. R.C., ma già la stessa assemblea rilev dei punti critici ed invit il professionista ad apportare alcune rettifiche, approvate, quindi, preventivamente dai condomini e non rimesse alla mera volontà del tecnico incaricato. Non vi era, quindi, un mandato in bianco al tecnico incaricato di modificare le tabelle, ma vi fu una approvazione esplicita preventiva in sede assembleare delle rettifiche da apportare e previamente identificate"; mentre "nel presente giudizio ove si tratta di stabilire se rientri nei poteri dell'assemblea condominiale approvare una nuova tabella millesimale, non così com'è stata presentata in assemblea, ma con le modifiche che la stessa assemblea richiede, approvandole, quindi, preventivamente e che il professionista incaricato deve limitarsi ad eseguire tecnicamente, quale nudus minister". Ci conferma quanto già evidenziato sub a), e cioè che tra le due Delib.zioni ed i due giudizi, e, quindi, tra la questione risolta nel precedente invocato e quella che si vuole qui risolta implicitamente, non risulta alcun nesso di dipendenza indissolubile, avendo i distinti giudizi una loro autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto. Nè pu richiedersi alla Corte di cassazione una rinnovata interpretazione della portata di una Delib. assembleare di condominio, verificando induttivamente, in contrapposizione ai giudici del merito, che la Delib. dell'assemblea 9 aprile 2015, nell'approvare il consuntivo ed il preventivo, avesse rispettato la tabella millesimale così come approvata il 5 marzo 2013, senza tener conto delle modifiche successivamente apportate dal tecnico all'uopo incaricato.
2. che vi erano altre questioni all'ordine del giorno dell'assemblea del 9 aprile 2015 e che l'assemblea del 22 febbraio 2017, "per tagliare la testa al toro, ha poi deciso in via assolutamente esplicita... di adottare le tabelle R. rettificate": si tratta di inammissibili integrazioni e aggiunte rispetto ai motivi di ricorso, che prospettano questioni nuove e comunque non decisive.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'interesse di un condomino ad impugnare una Delib., a norma dell'art. 1137 c.c., suppone un suo interesse giuridicamente rilevante ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare. Di conseguenza, l'interesse ad agire per l'impugnazione della Delib., sotto il profilo processuale, non pu automaticamente risolversi nella sola qualità di condomino dell'attore (e quindi nella sua legittimazione attiva), dovendo l'attore prospettare una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla Delib. impugnata e così rivelare quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda. Alla stregua di tali premesse, è comunque evidente l'interesse del condomino ad impugnare una Delib., deducendo l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, per aver applicato una modifica delle tabelle millesimali non approvata dall'assemblea, derivando da detta Delib. un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 09/03/2017, n. 6128).

Il ricorso va perci dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. **P.Q.M.**

**La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.**

**Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 6 - 2 civile della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2022